

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 779

Vol. 1983/0272

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 779 def.

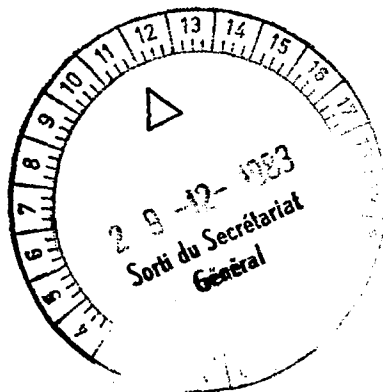
Bruxelles, 30 dicembre 1983

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che proroga la deroga accordata all'Irlanda relativamente al regime
delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni
indirette applicabili al traffico
internazionale di viaggiatori

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(83) 779 def.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La direttiva 78/1032/CEE del Consiglio (1) ha aumentato la franchigia per le merci contenute nei bagagli personali di coloro che viaggiano all'interno della Comunità portandola da 125 a 180 ECU e, contemporaneamente, ha concesso all'Irlanda una deroga fino al 31 dicembre 1983 che esclude da detta franchigia gli articoli di valore superiore a 77 ECU. Il governo irlandese si è mostrato preoccupato per le eventuali conseguenze economiche di una piena applicazione della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 1984, ed ha chiesto una proroga della deroga.

All'epoca della concessione della deroga, il governo irlandese temeva soprattutto che un aumento della franchigia concessa ai viaggiatori avrebbe creato problemi specifici in ordine a determinare merci soggette a imposizioni indirette per le quali non erano previsti limiti quantitativi (radio, televisioni, giradischi e articoli simili, nonché parti ed accessori di autoveicoli).

A tale problema si aggiunge attualmente la notevole differenza tra le aliquote IVA applicate in Irlanda ad una vasta gamma di beni di consumo e quelle applicate nel Regno Unito (35% contro 15%), differenza che ha fatto aumentare i viaggi oltre frontiera intrapresi dai cittadini della Repubblica di Irlanda per effettuare spese.

Il governo irlandese teme che, qualora la deroga non venisse prorogata, tali viaggi aumenterebbero ulteriormente, il che avrebbe ripercussioni notevoli sul gettito delle imposte nazionali e creerebbe seri problemi per i commercianti che operano nei pressi della frontiera.

La Commissione riconosce che i problemi posti dal commercio oltre frontiera fra l'Irlanda ed il Regno Unito sono attualmente più gravi che nel 1979, soprattutto in conseguenza dei notevoli aumenti dell'IVA irlandese e delle aliquote delle imposizioni indirette decisi negli ultimi due anni ed ammette che il mancato rinnovo della deroga al 31 dicembre 1983 avrebbe ripercussioni economiche e fiscali inaccettabili. Pertanto, la Commissione si trova nella necessità di proporre una proroga della deroga per un periodo limitato che l'allegato progetto di direttiva del Consiglio stabilisce in sei mesi. Quanto prima la Commissione presenterà delle proposte per quanto riguarda il periodo posteriore al 30 giugno 1984.

(1) G.U. n. L 366 del 28.12.1978, pag. 28.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che proroga la deroga accordata all'Irlanda
relativamente al regime delle imposte sulla
cifra d'affari e delle altre imposizioni in-
dirette applicabili al traffico internazio-
nale di viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 78/1032/CEE (1) ha accordato all'Irlanda,
relativamente al valore unitario delle merci da importare in franchigia,
una deroga alla direttiva 69/169/CEE (2), modificata da ultimo dalla
direttiva 82/443/CEE (3);

considerando che il governo irlandese ha chiesto una proroga della suddetta
deroga;

considerando che il sistema d'imposizione in vigore in Irlanda non consente
ancora la piena applicazione dell'esenzione dalle imposte concessa ai viaggiatori
provenienti da altri Stati membri della Comunità senza incorrere nel rischio
di provocare serie conseguenze economiche;

considerando pertanto che l'Irlanda deve essere autorizzata a continuare
ad applicare disposizioni eccezionali per un ulteriore periodo di tempo peraltro
limitato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) GU n. L 366 del 12.12.1978, pag. 28

(2) GU n. L 133 del 4.6.1969, pag. 6

(3) GU n. L 206 del 14.7.1982, pag. 35

Articolo 1

Il testo di cui al secondo trattino dell'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 78/1032/CEE è sostituito dal seguente:

"- Fino al 30 giugno 1984, l'Irlanda può escludere della franchigia i beni il cui valore unitario supera 77 ECU. "

Articolo 2

Gli altri Stati membri adottano le disposizioni necessarie per permettere lo sgravio d'imposta conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda le merci importate in Irlanda escluse dalla franchigia.

Articolo 3

L'Irlanda comunica alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente